



IL PRESIDENTE

Ai Sindaci dei Comuni della  
Regione Emilia-Romagna

**Oggetto: Alluvione 2023 e 2024 – pubblicazione ordinanza n. 55 sull’aggiornamento e semplificazione misure di ricostruzione privata relative alle imprese agricole che integrano ordinanze commissariali n. 20/2024 e n. 11/2023 relative alle imprese agricole.**

Gentilissimi,

ritenendo di fare cosa utile, si comunica che è stata pubblicata l’ordinanza n. 55 sulle misure di ricostruzione privata relative alle imprese agricole che modificano l’ordinanza commissariale n. 20 del 2024, apportando integrazioni alle ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 20/2024 relative alle imprese agricole.

In sintesi, si riportano le principali integrazioni contenute nella nuova ordinanza:

- Estensione delle misure anche agli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024 (art. 3 sexies).
- Aggiornamento dei costi parametrici per interventi eseguiti di ripristino funzionale dei terreni costituenti la Superficie Agricola Utilizzata aziendale calcolati sui prezzi 2024 (art. 2), definizione di nuovi parametri per interventi di espianto e successivo reimpianto di colture permanenti (art. 3) e dei costi parametrici per interventi particolari volti alla rimozione di sedimenti e materiale detritico (art. 3-bis);
- Superamento della distinzione tra lavori svolti in proprio e lavori affidati a terzi;
- Semplificazione nella documentazione tecnica richiesta per le perizie asseverate e nelle modalità di rendicontazione gli interventi.

**Si rimanda al comunicato stampa del Commissario Straordinario al link**

<https://commissari.gov.it/alluvionecentrone2023/comunicazione/news/ricostruzione-post-alluvione-online-l-ordinanza-che-semplifica-le-procedure-per-le-imprese-agricole/>



Potete trovare il testo dell'ordinanza 55 con i relativi allegati ed il testo coordinato dell'ordinanza 20 al link <https://commissari.gov.it/media/fbpjxujw/ordinanza-55-2026.pdf>

Cordiali saluti

Michele de Pascale  
*(firmato digitalmente)*